

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

X

SEDUTA DI MARTEDÌ 1° OTTOBRE 1991

SEGUITO DELLE COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL CONCORDATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE IN MATERIA DI BENI CULTURALI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Seguito delle comunicazioni del Governo sullo stato di attuazione del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede in materia di beni culturali:	
Portatadino Costante, <i>Presidente</i>	3, 6
Bonfatti Pains Marisa (gruppo comunista-PDS)	3
Ceruti Gianluigi (gruppo verde)	6
Sangiorgio Maria Luisa (gruppo comunista-PDS)	5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 18,25.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Informo che la pubblicità dei lavori è assicurata anche mediante ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito delle comunicazioni del Governo sullo stato di attuazione del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede in materia di beni culturali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito delle comunicazioni del Governo sullo stato di attuazione del Concordato tra la Repubblica italiana e la Santa Sede in materia di beni culturali. Ricordo che nella seduta del 17 settembre scorso il sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali, onorevole Astori, ha riferito sull'argomento all'ordine del giorno e che su tali comunicazioni si è aperto un dibattito, che seguiamo oggi con l'intervento dell'onorevole Bonfatti Painsi.

MARISA BONFATTI PAINI. Signor presidente, nella seduta del 17 settembre scorso, il sottosegretario Astori, a nome del Governo, ha illustrato i contenuti dell'intesa che la Repubblica italiana intende raggiungere con la Santa Sede; mi risulta che tale illustrazione sia avvenuta soltanto alla Camera e che della materia il Senato non sia stato assolutamente investito. Desidero perciò chiedere al Governo come intenda procedere nel dare informazioni al Parlamento sullo stato di

attuazione del Concordato in materia di beni culturali.

A seguito della lettura del resoconto stenografico della seduta del 17 settembre, dal quale emergono solo le linee che tale intesa dovrebbe seguire, appare con chiarezza la necessità di avere a disposizione un testo — del resto già richiesto anche nella seduta precedente — che permetta di valutare e capire fino in fondo la portata dell'intesa che si intende raggiungere con la Santa Sede. Nel corso di quella seduta, il sottosegretario Astori ha affermato che il Governo si impegna a garantire semplici informazioni ed è disponibile a procedere secondo l'esperienza già svolta in passato e che il Parlamento, qualora lo ritenga, può presentare atti di indirizzo.

Se il Governo intende garantire informazioni, perché queste siano complete e puntuali è assolutamente necessario avere a disposizione il testo della bozza d'intesa, ancorché non definitivo, senza il quale non è possibile formulare atti di indirizzo. Infatti, quanto riportato nel resoconto stenografico della seduta del 17 settembre risulta in molti punti molto ambiguo; in altri, si tratta di enunciazioni che appaiono gravi ed in contrasto con le disposizioni del Concordato.

Il sottosegretario Astori ha fatto riferimento ad « esperienze passate ». Non mi risulta che vi siano state esperienze passate dello stesso tipo nel settore di cui oggi ci stiamo occupando. Mi risulta, invece, che sono state raggiunte intese su questioni che riguardavano materie miste, ad esempio l'intesa sottoscritta per l'insegnamento della religione nelle scuole, ovvero quella per la celebrazione del matrimonio religioso. Nessun precedente esiste invece su materie per le quali viene riconosciuta la piena ed esclusiva competenza

dello Stato italiano, qual è quella relativa ai beni culturali.

Se ho ben interpretato le comunicazioni del Governo, tra lo Stato italiano e la Santa Sede dovrebbero essere meglio precisate le modalità e le forme di collaborazione per la tutela dei beni culturali, in rapporto solo alle esigenze religiose e di culto.

Non mi pare dunque sia esatta l'affermazione resa nella seduta del 17 settembre dal sottosegretario Astori, perché — lo ripeto — non esistono, a quanto mi risulta, precedenti in materia. Leggendo il resoconto stenografico sembra intravedersi una situazione molto diversa da quella ipotizzata nel Concordato e da quanto previsto dalla Costituzione italiana, poiché per i beni culturali si profila una materia mista. Ciò appare abbastanza chiaramente tra le righe quando si afferma che nell'intesa devono essere considerati « il programma di interventi da effettuare nell'anno successivo » al momento in cui avviene l'incontro tra organi della Repubblica italiana e organi della Santa Sede e deve essere compiuta una « verifica dei risultati di quelli programmati in precedenza ». Si devono poi prendere in esame anche le successive attuazioni, per cui si profila per questa materia molto di più di quanto previsto dallo stesso articolo 12 dell'accordo di revisione del Concordato.

Non abbiamo nulla in contrario a che vi sia un dialogo tra Santa Sede e Stato italiano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Peraltro, mi pare che già adesso un dialogo esista e non mi risulta che interventi di valorizzazione e di tutela vengano compiuti dallo Stato italiano in contrasto o comunque senza informare la Santa Sede o la Curia. La legge n. 1089 del 1939 stabilisce, infatti, che si deve procedere d'accordo con l'autorità ecclesiastica per quanto riguarda le esigenze di culto.

Desidero altresì fare una precisazione con riferimento al citato articolo 12. In questa sede non intendiamo assolutamente metterlo in discussione: piaccia o non piaccia, l'articolo 12 dell'accordo di revisione è legge dello Stato e, lo ripeto,

non intendiamo assolutamente metterlo in discussione. Riteniamo, tuttavia, che debba essere interpretato nel suo significato reale e che si debbano porre in atto tutte quelle iniziative che tendano, fatti salvi i rispettivi ordini, ad una fattiva collaborazione per la tutela ed alla armonizzazione — questo è il termine che viene usato nell'articolo in questione — nell'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso.

Proprio allo scopo di armonizzare, le parti possono concordare disposizioni per la salvaguardia. Ora, senza voler essere maliziosi, si deve rilevare che dalle affermazioni del sottosegretario Astori traspare ben altro; non voglio ripetere quanto ho già detto, ma definire programmi d'intervento o verificare programmi passati è molto di più che operare un'armonizzazione. Richiamiamo, quindi, al rispetto dell'articolo 12 della legge n. 121 del 1985 e vogliamo che nell'intesa non vi sia nulla di più e nulla di meno.

Dalla lettura del resoconto stenografico della seduta del 17 settembre scorso sembra di capire che nelle intenzioni del Governo italiano vi sia l'idea — evidentemente accettata anche dalla Santa Sede — di porre in atto conferenze di programma e di servizio tali da estendere l'intervento delle autorità ecclesiastiche ben al di là del campo di applicazione della legge, riconoscendo ad esse competenze in materia di programmazione degli interventi. A noi sembra che anche il riferimento alla legge n. 241 del 1990 debba essere considerato con molta attenzione e debba essere meglio precisato. Se non erro, l'articolo 14 di tale legge — richiamato dal sottosegretario nella seduta del 17 settembre — prevede conferenze di servizio che possono essere messe in atto tra amministrazioni pubbliche: ebbene, vorrei capire come la Santa Sede possa collocarsi in questo quadro. Ritengo che, portando avanti l'ipotesi formulata dal sottosegretario e facendo riferimento alle conferenze di programma e di servizio previste dalla legge n. 241 del 1990, non si faccia altro che impostare una forma di collaborazione che spaccherebbe l'intervento in

materia di beni culturali in due settori: uno con riguardo alla programmazione degli interventi per il patrimonio di carattere religioso di proprietà ecclesiastica, l'altro relativo alla programmazione di tutti i restanti interventi. Tutto questo, invece che facilitare i rapporti, creerebbe una impalcatura burocratica molto pesante e tale da provocare ritardi, intralci e sicuramente anche una serie di disfunzioni.

Forse il sottosegretario intendeva fare riferimento ad accordi di programma e non a conferenze di programma e di servizi. È dunque evidente che, per capire a cosa esattamente ci si riferisca, è fondamentale avere a disposizione il testo definitivo.

Certo, esaminando l'articolo 11 della legge n. 241 del 1990, relativo agli accordi di programma, troviamo disposizioni a mio avviso estremamente preoccupanti e riguardo alle quali vorrei che il Governo fornisse quanto meno alcune spiegazioni. Ad esempio, al punto 4 di tale articolo si dispone che se, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, deve essere liquidata un'indennità in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato: vorrei capire se tale articolo 11 sia applicabile e come tale applicazione debba essere operata. Comunque, negli accordi di programma è prevista la possibilità di intervento di privati, che contribuiscono anche finanziariamente: non so se questo possa essere il caso di eventuali accordi fra Stato italiano e Santa Sede.

Per concludere, noi riteniamo assolutamente necessario ed urgente che il Governo metta a disposizione il testo della bozza d'intesa e sottolineiamo l'esigenza che tale bozza riporti, in modo preciso e rigoroso, tutta la materia nell'ambito dell'articolo 12 della legge n. 121 del 1985 — limitandosi dunque a prevedere accordi circa le modalità degli interventi e circa la fruizione pubblica dei beni, proprio per armonizzarne la tutela con le funzioni di culto — ma escluda altrettanto chiaramente qualunque deroga e qualunque limitazione all'esercizio della tutela da parte dello Stato italiano.

MARIA LUISA SANGIORGIO. Signor presidente, non riprenderò le argomentazioni generali che in questa sede sono già state svolte rispetto alle questioni di metodo, che diventano poi anche questioni di sostanza, e mi atterrò ad alcune considerazioni con riferimento a quanto esposto dal sottosegretario Astori e a quanto risulta dal verbale della precedente riunione. Questo perché ritengo che l'accogliere o il garantire la possibilità che il Parlamento dia un indirizzo consente di fare luce su alcuni punti che nel testo a noi presentato non sono chiari, così come disporre del testo preciso consente di evitare errori di interpretazione. Sono state qui ricordate le ben note vicende relative all'applicazione dell'intesa in materia di insegnamento della religione cattolica e dunque non torno su questo punto, ma spiego perché le questioni di merito, come ho detto, diventino questioni di sostanza.

Il sottosegretario fa riferimento all'articolo 12 dell'accordo di revisione del Concordato, laddove prima si esprime un concetto generale di collaborazione tra Santa Sede e Repubblica italiana e si precisa, in un comma successivo, l'obiettivo culturale di tale collaborazione stabilendo che, al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concordano opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione, il godimento dei beni culturali. A me pare, dunque, che l'articolo 12 puntualizzi con chiarezza che l'obiettivo della collaborazione sia limitato ad armonizzare l'applicazione delle leggi con le esigenze di carattere religioso.

Dal verbale e da quanto ci ha detto il sottosegretario sembra evincersi, invece, che con questo accordo si voglia andare ad un'interpretazione molto estensiva dello stesso. L'onorevole Astori nella relazione afferma che l'articolo 12 « impegna le parti a concordare opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed

istituzioni ecclesiastiche»: si ferma qui, senza precisare quale sia la finalizzazione di tale accordo. La mancata puntualizzazione non comporta soltanto delicate questioni di principio, ma anche delicate questioni di applicazione, che poi emergono dalle enunciazioni successive.

Non so se sono stata chiara, ma ritengo che debba essere molto ben puntualizzato il fatto che questa collaborazione è mirata al conseguimento dell'obiettivo cui fa riferimento l'articolo 12.

La seconda questione riguarda gli strumenti che si indicano e si individuano: la relazione del sottosegretario fa riferimento alla legge n. 241 del 1990 e alle apposite conferenze di programma e di servizi; per queste ultime vengono citati gli articoli 11 e 14 della stessa normativa che, come è noto, si riferisce ad accordi di programma e conferenze di servizi tra amministrazioni pubbliche. Dal testo, inoltre, non si evince che tale riferimento legislativo sia limitato alle amministrazioni pubbliche; si parla, infatti, di possibilità di accordi ed intese che « vedano la compartecipazione dello Stato e degli enti di natura religiosa ». A questo punto, si rilevano un aspetto formale (per cui non si comprende perché si debba richiamare la legge n. 241, quando poi si dà un'interpretazione estensiva) ed un aspetto sostanziale: estendendo questa previsione concernente le amministrazioni pubbliche ad un profilo di collaborazione, emergono problemi successivi. Quindi, da una parte, si stabilisce questa estensione alla collaborazione per quanto concerne non solo il rispetto delle esigenze di culto, ma anche di quelle generali, mentre dall'altra, con le conferenze di servizi e di programma, con la partecipazione di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti di natura religiosa, di fatto ci troviamo di fronte ad una modifica sostanziale dei soggetti che sovrintendono, appunto, alla tutela ed ai programmi di salvaguardia dei beni culturali. Rischiamo, in questo modo, di avere due tipi di programmazione: una relativa ad interventi di tutela concernente beni culturali di proprietà ecclesiastica o interes-

sati ai problemi di culto ed una concernente tutti gli altri, con delicate questioni — anche in questo caso — non solo di principio ma di realizzazione pratica. Se viene fornita questa interpretazione estensiva, nella scelta e nelle priorità degli interventi prevarranno le esigenze di culto o quelle di tutela? A mio avviso, trattandosi di salvaguardia dei beni culturali, pur con tutti gli sforzi necessari per ottemperare alle esigenze di culto, per quanto riguarda lo Stato debbono prevalere le esigenze di tutela del patrimonio culturale.

Concludo a questo punto il mio intervento poiché ritengo che i tre nodi emersi dalla relazione del sottosegretario siano consistenti; su di essi — e ritorniamo al discorso di metodo e di principio — sarebbe opportuno un indirizzo preciso del Parlamento, così come sarebbe opportuno che in questa materia il testo dell'accordo fosse preciso e puntuale, onde evitare equivoci o estensioni indebite.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Ceruti che il tempo a nostra disposizione sta per scadere e, pertanto, se il suo intervento dovesse durare più di cinque minuti preferirei rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

GIANLUIGI CERUTI. Il mio intervento sarà breve, signor Presidente, ma non sono in grado di valutarne la durata.

PRESIDENTE. In tal caso, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 21.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO